



D. M. O. V. M.

Provincia di Massa-Carrara

**SETTORE PIANIFICAZIONE RURALE E FORESTALE
PROTEZIONE CIVILE – PROGRAMMAZIONE
SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE -
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
SERVIZIO TRASPORTI**

Dirigente: Dott. Gianluca Barbieri

P.O. Trasporti: Dott.ssa Valeria Lombardi

REGOLAMENTO PROVINCIALE ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA E DI CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

(approvato con DCP n. 5/2013 del 22/02/2013)



INDICE

- Art. 1- Fonti normative
- Art. 2 - Attività di autoscuola
- Art. 3 -Tipi di autoscuole
- Art. 4 - Segnalazione certificata di inizio attività
- Art. 5 - Inizio attività
- Art. 6 - Obblighi di nuova segnalazione certificata di inizio attività
- Art. 7 - Variazioni essenziali
- Art. 8 - Apertura di ulteriori sedi
- Art. 9 - Sospensione volontaria dell'attività
- Art. 10 - Cessazione dell'attività
- Art. 11 - Titolare responsabile dell' autoscuola
- Art. 12 - Requisiti personali e morali
- Art. 13 - Responsabile didattico
- Art. 14 - Capacità finanziaria
- Art. 15 - Centri di istruzione automobilistica
- Art. 16 -Riconoscimento dei centri di istruzione
- Art. 17 - Locali
- Art. 18 - Arredamento didattico
- Art. 19 -Materiale didattico: lezioni teoriche
- Art. 20 - Veicoli per le esercitazioni e gli esami di guida
- Art. 21 - Insegnanti di teoria e istruttori di guida
- Art. 22 - Limite d'età per gli istruttori di guida
- Art. 23 - Conversione di abilitazione di istruttore di guida da militare a civile
- Art. 24 - Rapporto di impiego del personale didattico
- Art. 25 - Personale esecutivo
- Art. 26 - Tipologie dei corsi di insegnamento
- Art. 27 - Durata e modalità di svolgimento dei corsi di teoria
- Art. 28 - Durata e modalità di svolgimento dei corsi di guida
- Art. 29 - Registri
- Art. 30 - Tenuta dei registri
- Art. 31 - Orari di apertura
- Art. 32 - Informazioni all'utenza
- Art. 33 -Vigilanza
- Art. 34 - Provvedimenti
- Art. 35 - Diffida
- Art. 36 - Sospensione
- Art. 37 - Revoca
- Art. 38 – Esercizio abusivo dell'attività' di autoscuola
- Art. 39 - Sanzioni
- Art. 40 - Contestazione e notificazione delle violazioni
- Art. 41 - Scritti difensivi
- Art. 42 - Comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 43 – Pagamento delle sanzioni
- Art. 44 - Norma di rinvio
- Art. 45 - Entrata in vigore
- Art. 46 - Norma finale
- Art. 47 – Disposizione abrogative

ART. 1

FONTI NORMATIVE

1. Le principali fonti normative che disciplinano le attività di autoscuola e di centro di istruzione sono:
 - a) Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada”;
 - c) Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 “Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole” e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 - e) Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 giugno 2003 “Programma dei corsi e procedure d’esame per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori”;
 - f) Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2003 “Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida”;
 - g) Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2003 “Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida”;
 - h) Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 settembre 2003 “Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE (Decreto 40/T);
 - i) Decreto del Ministro dei Trasporti 27 giugno 2006 “Modifiche al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2003, concernente i programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida”;
 - j) Decreto del Ministro dei Trasporti 6 ottobre 2006 “Attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE”;
 - k) Decreto del Ministro dei Trasporti 7 febbraio 2007 “Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi del corso e procedure d’esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente”;
 - l) Decreto del Capo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri 7 febbraio 2007 “Rilascio della carta di qualificazione del conducente”;
 - m) Decreto del Capo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri 7 febbraio 2007 “Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente”;
 - n) Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese”, convertito con Legge 2 aprile 2007, n. 40;
 - o) D.M. 29 settembre 2008, di recepimento della direttiva 2008/65/CE;
 - a) Legge 29 luglio 2010 , n. 120” Disposizioni in materia di sicurezza stradale” - Art. 20 (Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame d'idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole);
 - b) D.M. 26 gennaio 2011, n.17 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti e istruttori di autoscuole”, entrato in vigore il 25 marzo 2011.

- c) D.Lgs. n. 59 del 18.04.2011 (di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida; Allegato II, punto 5: nuovi requisiti per i veicoli adibiti alla prova pratica di guida) e s.m.i.;
 - d) D.lgs 11 novembre 2011, n. 213 “Regolamento recante disciplina del rilascio dell’autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità d’esercizio” - GU n. 298 del 23/12/2011 – testo in vigore dal 22/04/2012;
 - e) D.lgs. 20 aprile 2012 “Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrada, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell’aspirante al conseguimento della patente di categoria B” – GU n. 95 del 23/04/2012 – entrata in vigore: 2 maggio 2012;
 - f) D.M. 10/12/2012 (G.U. n. 9 del 11.01.2013), recante disposizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria AM, - entrata in vigore: 19 gennaio 2013;
 - g) Legge 8 agosto 1991, n. 264 “Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”;
 - h) Legge 4 gennaio 1994, n. 11 “Adeguamento della disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi”;
2. Si applicano inoltre la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., in particolare, per quanto attiene alla segnalazione certificata di inizio attività, gli articoli 19 e 21, e il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”.
3. Qualora il titolare dell’autoscuola sia in possesso anche dell’autorizzazione per l’attività di scuola nautica si applicano anche il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto”, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146 – “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto” in particolare il capo IV “Scuole nautiche ed associazioni nautiche a livello nazionale” e il Regolamento Provinciale in materia di scuole nautiche.

ART. 2

ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA

1. Le scuole per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l’applicazione delle sanzioni di cui all’art 123 del Codice della Strada.
3. La disciplina del presente Regolamento si applica alle “autoscuole” e alle strutture, denominate “centri di istruzione automobilistica”, formate da un consorzio di autoscuole al fine di svolgere attività didattica di teoria e/o di pratica in favore di allievi conferiti a tali centri dalle stesse autoscuole.
4. Le autoscuole possono altresì effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti, in attuazione delle disposizioni ministeriali vigenti.
5. Le autoscuole, oltre ad esercitare l’attività di cui al comma 1, possono svolgere attività di educazione stradale per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, anche presso le sedi scolastiche.
6. Le autoscuole possono svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica per il conseguimento ed il rinnovo della carta di qualificazione dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto

di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E ed eventuali sottocategorie definite dalla normativa in materia scuola guida.

7. Le autoscuole possono svolgere altresì i corsi di formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada.
 8. Le autoscuole possono svolgere anche i corsi di formazione iniziale e periodica per gli insegnanti di teoria e per gli istruttori alla guida delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica, secondo le disposizioni del D.M. 26 gennaio 2011, n.17 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola”.
 9. Le autoscuole possono organizzare i corsi di aggiornamento, con rilascio di relativo attestato di frequenza, che consentono di recuperare i punti delle patenti di guida, del certificato di abilitazione professionale di tipo KB e della carta di qualificazione del conducente.
 10. Esclusivamente le autoscuole svolgono gli adempimenti connessi alla effettuazione dell’esame per conducenti di veicoli a motore.
 11. Le autoscuole, senza dovere conseguire l’autorizzazione di cui alla Legge n. 264/1991, possono svolgere altresì attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti per la guida di motoveicoli e di autoveicoli, i certificati di idoneità alla guida di ciclomotori, i certificati di abilitazione professionale di tipo KB, i certificati di formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, le carte di qualificazione dei conducenti.
 12. All’esercizio, da parte delle autoscuole, delle attività individuate al comma 11 si applicano le norme del “Regolamento provinciale per l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” relativamente a:
 - accesso agli Uffici Pubblici;
 - orari di apertura;
 - tariffe;
 - registro-giornale;
 - ricevute;
 - sanzioni.
 13. Qualora il titolare dell’autoscuola sia in possesso anche dell’autorizzazione per l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto i locali destinati alle due attività potranno avere in comune l’ingresso, i servizi igienici e gli uffici di segreteria per la ricezione del pubblico ed il ricevimento degli incarichi. L’ufficio di segreteria dovrà essere:
 - di almeno 20 mq se l’attività di consulenza dispone di un proprio archivio separato di almeno 10 mq;
 - di almeno 30 mq qualora segreteria e archivio siano posti nello stesso ambiente.
 14. Le autoscuole dotate di attrezzature, strumenti nautici e materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami, possono chiedere l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di scuola nautica alla Provincia. Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio di scuola nautica le autoscuole devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente e al Regolamento Provinciale sulle scuole Nautiche. I locali destinati alle due attività potranno avere in comune l’ingresso, i servizi igienici e gli uffici di segreteria.
- Le lezioni teoriche di nautica si potranno svolgere:
- in un’aula distinta rispetto a quella in cui si svolgono i corsi di autoscuola;
 - nella stessa aula purché venga dimostrata la compatibilità dell’uso promiscuo della medesima mediante la produzione di un programma dei corsi. Ogni variazione del predetto programma dovrà essere comunicata tempestivamente alla provincia.

ART. 3

TIPI DI AUTOSCUOLE

1. In base all'art. 123 del Codice della Strada - come modificato dalla L. 29.07.2010, n. 120 (Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole) – a partire dal 13 agosto 2010 le autoscuole devono svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente.
2. Ne consegue che non esiste più la distinzione tra autoscuole di tipo a) e autoscuole di tipo b) come definite dalla previgente normativa e che, ai sensi dell'art. 20 della L. 29.07.2010, n. 120 le autoscuole ancora esistenti di tipo b) che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 5 dell'art. 20 della L. 120/2010, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola (es: trasformazione societaria con cambio del titolare/rappresentante legale/socio accomandatario/socio amministratore che gestisce l'autoscuola, cessione d'azienda...) successiva alla data di entrata in vigore della stessa legge (13 agosto 2010).

ART. 4

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

1. Coloro che intendono esercitare l'attività di autoscuola devono presentare, ai sensi della L. 122/2010 (art. 49 c. 4 ter) segnalazione certificata di inizio attività (successivamente denominata S.C.I.A.) al Dirigente del Servizio Trasporti - Settore Pianificazione Territoriale e Trasporto Pubblico Locale (successivamente denominato "Dirigente"), secondo il modello predisposto dall'ufficio trasporti.
2. Possono presentare la S.C.I.A. per conto di persone fisiche o giuridiche, società ed enti, purché in possesso dei requisiti personali e morali di cui al successivo art. 12:
 - a) il titolare della ditta, nel caso di persona fisica;
 - b) il legale rappresentante, nel caso di ente e di società con personalità giuridica riconosciuta;
 - c) un socio amministratore che ne abbia la legale rappresentanza, nel caso di società senza personalità giuridica riconosciuta.
3. Per presentare la S.C.I.A. di cui al comma 1 il titolare dell'impresa o i legali rappresentanti della società, devono possedere i seguenti requisiti da comprovare allegando i relativi documenti o rendendo le corrispondenti dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
 - a) requisiti personali e morali di cui al successivo art. 12;
 - b) avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento;
 - c) adeguata capacità finanziaria, ai sensi del successivo art. 13;
 - d) disporre di locali idonei secondo quanto previsto al successivo art. 17;
 - e) disporre di attrezzature, materiale didattico e veicoli per le esercitazioni alla guida secondo quanto previsto ai successivi artt. 18, 19 e 20;
4. Il soggetto di cui al comma 2 deve indicare nella S.C.I.A. le generalità di colui che assumerà la funzione di responsabile didattico, ai sensi dell'art. 13.
5. Chiunque intraprenda l'attività di autoscuola in violazione di quanto disposto dal presente articolo, esercita abusivamente l'attività ai sensi e con gli effetti dell'art. 38 del Regolamento.

ART. 5 INIZIO ATTIVITÀ

1. L'attività di Autoscuola segnalata può essere effettivamente iniziata con efficacia immediata dalla data di presentazione della SCIA, senza ulteriori adempimenti, ai sensi dell'art. 19, L. 241/1990 come modificata dalla L. 122/2010.
2. La SCIA avrà validità pari a gg. 180 dalla sua presentazione. Qualora quanto dichiarato non sia attivato entro tale termine la SCIA si intende decaduta, fatta salva la facoltà di nuova presentazione (art. 41 e 48 del DPR 445/2000);
3. Nei sessanta giorni successivi alla presentazione della SCIA la Provincia di Massa - Carrara provvede ad effettuare i controlli sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge dichiarati nella S.C.I.A. stessa ed a verificare l'idoneità dei locali con sopralluogo e può, sulla base delle risultanze, disporre la cessazione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, ovvero la conformazione della stessa alla normativa di settore, assegnando al privato – ove ciò sia possibile - un termine non inferiore a trenta giorni per provvedervi.
4. In seguito all' accertata sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge il Dirigente ne prende atto con propria determinazione e invia copia dell'atto alla CCIAA e all'UMC di Massa – Carrara per gli adempimenti di loro competenza. Solo dopo tale atto dirigenziale e successiva assegnazione del codice autoscuola da parte dell'UMC l'autoscuola potrà iscrivere i propri candidati agli esami.
5. La Provincia provvederà alla verifica del permanere dei requisiti prescritti ad intervalli di tempo non superiore a 3 anni ai sensi dell'art. 123 c. 7-bis del Codice della Strada.
6. In caso di dichiarazioni o attestazioni false dell'esistenza dei requisiti o dei presupposti si è puniti con la reclusione da uno a tre anni.

ART. 6 OBBLIGHI DI NUOVA SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

1. Sono assoggettate a presentazione di una nuova S.C.I.A. le seguenti fattispecie:
 - a) ogni mutamento che comporti la sostituzione del titolare o del legale rappresentante, quali unici soggetti che, in quanto in possesso dei requisiti personali e morali di cui al successivo art. 11, consentono l'esercizio dell'attività di autoscuola;
 - b) trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare;
 - c) apertura di ulteriori sedi.
2. Nel caso di cui al comma 1 lett. b), il cessionario dovrà allegare alla S.C.I.A. copia dell'atto di trasferimento del complesso aziendale; non sarà obbligatorio, in tale caso, allegare la documentazione relativa ai locali sede dell'attività.
3. Chi prosegue l'attività nei casi individuati al comma 1 senza avere presentato una nuova S.C.I.A. esercita abusivamente l'attività ai sensi e con gli effetti dell'art. 38 del Regolamento.

ART. 7 VARIAZIONI ESSENZIALI

1. Costituiscono variazioni essenziali all'attività di autoscuola già in essere e comportano per il soggetto di cui all'art. 4, comma 2, l'obbligo di comunicazione al Dirigente entro 15 giorni dall'intervenuto mutamento, le seguenti fattispecie:
 - a) l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci diverso dal caso di cui all'art. 6, comma 1, lett. a);

- b) la mera trasformazione della ditta individuale in società, avente o meno personalità giuridica, o il mero mutamento della forma societaria, tali da non comportare le variazioni nei soggetti responsabili dell'attività di autoscuola individuate all'art. 6, comma 1, lett. a). In tale caso, unitamente alla comunicazione, dovrà essere dimostrata la sussistenza della capacità finanziaria di cui al successivo art. 14 in capo al nuovo soggetto giuridico;
 - c) il mutamento della sola denominazione dell'autoscuola;
 - d) caso d'impedimento temporaneo del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante o del Responsabile Didattico, per un periodo comunque non superiore ai sei mesi, la nomina del sostituto o, in alternativa, il periodo di sospensione volontaria dell'attività;
 - e) la sostituzione del Responsabile Didattico;
 - f) la modifica delle caratteristiche dei locali previste all'art. 17, allegando, in tal caso, la nuova planimetria dei locali in scala 1: 100 o 1: 50 in originale, vidimata da un tecnico abilitato e tale che risulti corretta ed evidente la suddivisione dei locali (aula, ufficio, bagno e antibagno) prevista dall'art. 3 del D.M. 317/95 e le misure degli stessi;
 - g) lo spostamento della sede in altri locali, in tal caso allegando i documenti di cui all'art. 17, comma 3, lett. a), b) e c);
 - h) ogni variazione del parco veicolare di cui all'art. 20, in tal caso allegando la lettera di comunicazione di variazione parco veicolare inoltrata al competente ufficio dell'UMC. L'avvenuta variazione sarà comunicata alla Provincia dall'ufficio competente dell'UMC.
 - i) la sostituzione, l'integrazione o l'eliminazione in tutto o in parte dell'arredamento e del materiale didattico, allegando, se ricorre il caso, l'elenco della nuova dotazione;
2. Il requisito della capacità finanziaria dovrà nuovamente essere dimostrato nel caso in cui sia intervenuta una modifica che abbia comportato la costituzione di una nuova entità giuridica.
 3. Qualora l'attività di autoscuola, per effetto delle comunicate variazioni essenziali, non sia più legittima, il Dirigente, entro trenta giorni dalla comunicazione, emette un provvedimento con cui vieta la prosecuzione dell'attività e ordina la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa l'attività e i suoi effetti entro il termine fissato nel provvedimento medesimo.
 4. Fermi restando gli effetti conseguenti alle specifiche violazioni, la mera mancanza della comunicazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della diffida.

ART. 8

APERTURA DI ULTERIORI SEDI

1. E' possibile aprire ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola presentando alla Provincia di Massa - Carrara una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) per la "ulteriore" sede.
2. Per ciascuna sede, ai sensi dell'art. 123 comma 4 del Codice della Strada come modificato dalla L. 120/2010, deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un "responsabile didattico", in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio legale rappresentante o amministratore, che sia in possesso degli stessi requisiti richiesti al titolare dell'autoscuola.
3. La S.C.I.A. deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ufficio trasporti della Provincia di Massa - Carrara.
4. L'attività può essere concretamente iniziata dalla data di presentazione della S.C.I.A. alla Provincia di Massa - Carrara.

5. La Provincia di Massa - Carrara provvede ad effettuare i controlli sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge dichiarati nella S.C.I.A. ed a verificare l'idoneità dei locali con sopralluogo e può, sulla base delle risultanze, adottare un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.
6. Valgono tutte le disposizioni di cui al precedente art.5.

ART. 9 SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ

1. Qualora nel corso dell'attività di autoscuola sopraggiungano impedimenti, sia di natura giuridica che di fatto, i quali determinino la temporanea impossibilità di proseguire l'attività, il soggetto di cui all'art. 4, comma 2, ha la facoltà di sospendere volontariamente l'esercizio per un periodo non superiore a sei mesi continuativi, rinnovabili per altri sei, con l'obbligo di comunicare la variazione ai sensi del precedente art. 7, comma 1, lett. d).
2. Trascorso il termine di sospensione, l'attività di autoscuola riprenderà automaticamente con le modalità, i requisiti e le condizioni precedentemente esistenti, salva la comunicazione di eventuali ulteriori variazioni essenziali.
3. L'autoscuola sarà considerata cessata ai sensi e per gli effetti del successivo art. 10 se, decorso il termine di cui al comma 1, l'attività non sarà stata ripresa.

ART. 10 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Salvi i casi di cui agli artt. 6 e 9, il soggetto di cui all'art. 4, comma 2, deve comunicare al Dirigente, entro il termine di 15 giorni, la cessazione dell'attività di autoscuola, restituendo contestualmente le tessere di riconoscimento rilasciate ai sensi dell'art. 24.
2. L'attività di autoscuola si intende comunque cessata quando, dall'ultima registrazione effettuata sui documenti di cui all'art. 29, non risultino registrati allievi da oltre sei mesi.
3. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, la Provincia provvederà ad annullare le tessere di riconoscimento.
4. Le Autoscuole autorizzate prima dell'entrata in vigore della L. 2 aprile 2007 n. 40 e quindi ancora in possesso dell'"autorizzazione" dovranno restituire anche il titolo autorizzativo in originale.

ART. 11 TITOLARE RESPONSABILE DELL' AUTOSCUOLA

1. Per titolare dell'autoscuola si intende la persona fisica, la società o l'ente che ha la proprietà e la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali, e che risponde del regolare funzionamento della stessa.
2. Il titolare dell'autoscuola è rappresentato, a seconda dei casi:
 - a) dal titolare della impresa individuale;
 - b) da ogni legale rappresentante della persona giuridica riconosciuta o dell'ente;
 - c) da ciascun socio amministratore con legale rappresentanza della persona giuridica non riconosciuta;
 - d) dal sostituto del titolare della impresa individuale o del legale rappresentante, nominato dal titolare dell'autoscuola, nei casi e con i limiti di cui all'art. 8, comma 1, lett. d), che esercita l'attività entro i limiti indicati nella procura.
3. Il soggetto di cui al comma 2 deve soddisfare i requisiti personali e morali di cui all'art. 12 e può svolgere detta funzione anche per più autoscuole contemporaneamente.

4. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di autoscuola grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, sui soci in possesso dei requisiti richiesti.
5. Salvo quanto previsto all'art. 10, scaduto il termine di cui all'art.7, comma 1, lett. *d*), la persona sostituita riassumerà la funzione senza obbligo di ulteriore comunicazione.

ART. 12 REQUISITI PERSONALI E MORALI

1. Il soggetto di cui all'art. 11, comma 2, deve possedere i seguenti requisiti da comprovare allegando i relativi documenti o rendendo le corrispondenti dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
 - a) avere compiuto ventuno anni;
 - b) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ovvero cittadino di altro Stato purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 39 del Decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n° 394;
 - c) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;
 - d) essere in possesso di attestato di qualifica professionale quale insegnante di teoria e istruttore di guida, con almeno un'esperienza biennale maturata negli ultimi 5 anni per ciascuna qualifica (attestata dalla relativa tessera di cui all'art. 24);
 - e) non essere delinquenti abituali, ai sensi degli artt. 102 e 103 del Codice Penale;
 - f) non essere delinquenti professionali, ai sensi dell'art. 105 del Codice Penale;
 - g) non essere delinquenti per tendenza, ai sensi dell'art. 108 del Codice Penale;
 - h) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Decreto Legislativo n. 285/1992;
 - i) non essere oggetto di una specifica pronuncia da parte dell'Autorità giudiziaria o amministrativa che interdice, inabilita, sospenda o renda comunque inidoneo il soggetto all'esercizio dell'attività di autoscuola;
2. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 1 lett. *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*), si procederà alla revoca dell'attività ai sensi del successivo art. 37 del presente Regolamento.
3. Per le società i suddetti requisiti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, devono essere posseduti da tutti i soci aventi la legale rappresentanza.
4. Il requisito dell'**idoneità tecnica** con almeno una esperienza biennale si perfeziona con *l'esercizio effettivo, negli ultimi cinque anni, di ciascuna mansione per almeno due anni*, ovvero 2 anni di esercizio effettivo dell'attività di insegnante di teoria e 2 anni di esercizio effettivo dell'attività di istruttore di guida.
5. Non è possibile cumulare i periodi di tempo di esercizio di una mansione con quelli dell'altra mansione per il raggiungimento dei due anni di esperienza.
6. In caso di revoca dell'esercizio dell'autoscuola per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimente revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi 5 anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione (ai sensi del c. 9 bis dell'art. 123 del C.D.S.).

ART. 13 RESPONSABILE DIDATTICO

1. Qualora più sedi di un'autoscuola facciano capo ad un'unica persona fisica o giuridica, società od ente, il titolare dell'autoscuola deve nominare, per ciascuna sede, un Responsabile Didattico, in possesso dei requisiti personali e morali di cui al precedente art. 12.

2. Il Responsabile Didattico deve fare parte dell'organico dell'autoscuola quale dipendente o collaboratore familiare o, nel caso di società di persone o di capitali, deve essere rispettivamente socio o amministratore.
3. Al Responsabile Didattico fa capo tutta l'attività connessa all'insegnamento di teoria, all'istruzione alla guida, alla formazione iniziale e periodica, sia degli insegnanti di teoria e degli istruttori alla guida delle autoscuole che dei conducenti professionali, compresa la tenuta dei registri di cui al successivo art. 29, essendo lo stesso responsabile anche dei corsi per il recupero dei punti delle patenti di guida, per il conseguimento del certificato professionale di tipo KB e della carta di qualificazione del conducente, per il conseguimento del certificato di formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada.
4. Per le funzioni di cui al precedente comma, nel caso di autoscuola avente un'unica sede, la figura del Responsabile Didattico coincide con quella del soggetto di cui all'art. 11, comma 2.
5. In caso di impedimento temporaneo del Responsabile Didattico, il titolare dell'autoscuola può nominare, nel limite di cui all'art. 8, comma 1, lett. d), un sostituto in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2; scaduto il termine il Responsabile Didattico sostituito riassumerà la funzione senza obbligo di ulteriore comunicazione.
6. Le norme di cui al presente articolo si applicano alle ulteriori sedi di autoscuola che siano state aperte dopo il 2 febbraio 2007 e, in ogni caso, a tutte le autoscuole per le quali intervengano modifiche che comportino la presentazione di una nuova S.C.I.A. ai sensi dell'art. 6, del presente Regolamento.
7. Le condizioni e i requisiti di cui ai commi 1 e 2, costituiscono norme per il regolare funzionamento dell'attività di autoscuola e il loro venir meno comporta la sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento.

ART. 14

CAPACITÀ FINANZIARIA

1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono esercitare l'attività di autoscuola devono dimostrare, comunque per una sola sede, adeguata capacità finanziaria.
2. La capacità finanziaria può essere comprovata da uno dei seguenti documenti, o relativa dichiarazione sostitutiva:
 - a) certificato attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, di valore non inferiore a € 51.645,69;
 - b) attestazione di affidamento, secondo lo schema di cui di cui all'allegato 2 al D.M. 317/95, relativa ad un importo di € 25.822,84 rilasciata, nelle varie forme tecniche, da aziende o istituti di credito oppure da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.
3. Qualora venga meno la capacità finanziaria di cui ai commi precedenti, si procederà alla revoca dell'attività ai sensi dell'art. 37, del presente Regolamento.

ART. 15

CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

1. E' consentito a due o più autoscuole consorzarsi, secondo le modalità stabilite dal Codice Civile (artt. 2602 e seguenti), e costituire centri di istruzione automobilistica, successivamente denominati Centri, che dovranno essere riconosciuti, ai sensi del successivo art. 16.

2. Possono consorziarsi, per costituire un Centro anche autoscuole che esercitano l'attività in Comuni appartenenti a Province diverse da quella di Massa - Carrara, purché confinanti con il Comune ove sono ubicati i locali del Centro di Istruzione.
3. Il Centro deve svolgere la propria attività in locali, diversi da quelli delle autoscuole consorziate, ubicati in un Comune ove esercita l'attività un'autoscuola consorziata.
Qualora il Centro effettui esclusivamente corsi pratici, è ammessa la deroga relativamente alla necessità dell'aula di insegnamento, ferma restando la disponibilità di un locale segreteria.
4. Il Consorzio nomina un Responsabile del Centro in possesso dei requisiti personali e morali previsti per il soggetto di cui all'art. 11, comma 2.
5. Le autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente, purché siano dotate di quanto previsto al successivo art. 19 ai fini delle esercitazioni e della presentazione agli esami degli allievi iscritti nei loro registri e non inviati al Centro; tale attività può essere limitata alla effettuazione dei corsi:
 - sia teorici che pratici;
 - solo teorici;
 - solo pratici, ma per il conseguimento di quelle categorie di patenti per le quali gli allievi non vengano inviati al Centro.
6. Per quanto riguarda i locali, l'arredamento e il materiale didattico, i veicoli per le esercitazioni e gli esami di guida ed il personale didattico, si applicano anche al Centro le disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20.
7. Al Centro confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti e le generalità degli stessi devono essere annotate su un apposito Registro.
8. Il Centro non può iscrivere allievi direttamente, ma può esclusivamente riceverli dalle autoscuole consorziate.
9. Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria AM e A possono essere effettuati presso il Centro solo qualora questo sia provvisto di pista dichiarata idonea dal Ministero dei Trasporti.

ART. 16

RICONOSCIMENTO DEI CENTRI DI ISTRUZIONE

1. Le autoscuole che intendono consorziarsi e costituire centri di istruzione, devono presentare la S.C.I.A., alla provincia, secondo il modello predisposto dall'ufficio trasporti, comunicando:
 - a) la denominazione delle autoscuole aderenti;
 - b) i tipi di corsi impartiti;
 - c) i veicoli di cui il Centro dispone;
 - d) l'attrezzatura didattica utilizzata dal Centro per l'insegnamento teorico, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19, in funzione dei corsi impartiti;
 - e) le generalità del Responsabile del Centro, che dovrà possedere i requisiti personali e morali previsti dall'art. 12;
 - f) le generalità degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida operanti presso il Centro.
 - g) l'ubicazione dei locali.
2. La S.C.I.A. dovrà essere presentata secondo quanto prescritto all'art. 4 ed essere corredata da copia dell'atto costitutivo del consorzio.
3. Qualora al Consorzio aderiscano anche autoscuole aventi sede in Comuni appartenenti a Province diverse, comunque limitrofi a quello in cui è ubicato il Centro, la S.C.I.A. per il riconoscimento di cui al comma 1 va presentata alla Provincia in cui è ubicato il Centro; in caso di Provincia diversa

da Massa - Carrara, l'ufficio preposto provvederà ad inviare alle autorità competenti in materia di autoscuole delle altre province interessate tutte le comunicazioni necessarie per gli adempimenti di competenza.

4. E' fatto comunque obbligo
 - a) al Centro di comunicare, entro quindici giorni, l'adesione al consorzio di nuove autoscuole e/o il recesso di autoscuole aderenti;
 - b) al Centro di comunicare, entro quindici giorni, la modifica delle dotazioni di personale e strumentali;
 - c) alle autoscuole di comunicare, entro quindici giorni, l'adesione o il recesso da un consorzio.
5. Per i centri di istruzione valgono, ove applicabili, le norme del presente Regolamento relative alle autoscuole.
6. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione della diffida prevista dall'art. 35, del presente Regolamento.

ART. 17 LOCALI

1. I locali di un'autoscuola devono rispettare, oltre che la normativa edilizia di carattere generale vigente nel Comune in cui ha sede, le prescrizioni specifiche dettate per le autoscuole ai sensi dell'art. 123, comma 10, del Nuovo Codice della Strada, e devono comprendere, ai sensi dell'art. 4 del D. M. 317/95 e s.m.i.:
 - un'aula di almeno mq 25 di superficie, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
 - un ufficio di segreteria di almeno mq 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
 - servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.
2. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l' autoscuola.
3. E' necessario allegare alla S.C.I.A. la seguente documentazione:
 - planimetria dei locali in scala 1:100 o 1: 50, in originale, vidimata da un tecnico abilitato e tale che risulti corretta ed evidente la suddivisione dei locali (aula, ufficio, bagno e antibagno) prevista dall'art. 3 del D.M. 317/95 e le misure degli stessi;
 - visura e planimetria catastale;
 - documentazione comprovante la disponibilità dei locali: copia atto di proprietà, contratto di locazione, comodato, altro;
 - certificato di abitabilità/agibilità relativo specificatamente ai locali in cui sarà esercitata l'attività o asseverazione di un tecnico abilitato attestante che la destinazione d'uso dei locali adibiti all'attività di autoscuola è compatibile con titolo edificatorio e che i locali sono conformi alle vigenti norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in materia edilizia, urbanistica, di igiene e sicurezza e alle prescrizioni derivanti dall'attività di autoscuola;
 - la documentazione di cui al comma precedente non è necessaria qualora la conformità dell'immobile alle norme edilizie specifiche e alle prescrizioni derivanti dall'attività di autoscuola risulti da precedenti atti emessi dall'autorità competente in materia.
4. I suddetti requisiti vengono verificati d'ufficio dai funzionari della Provincia di Massa - Carrara presso gli Enti interessati e mediante sopralluogo.

5. I locali sede dell'attività di autoscuola non possono essere destinati ad altre attività se non ad scuola nautica o consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, come disciplinato ai successivi commi 6 e 7, qualora il titolare di autoscuola sia in possesso delle relative autorizzazioni.
6. Qualora il titolare dell'autoscuola sia in possesso anche dell'autorizzazione per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, i locali destinati alle due attività potranno avere in comune l'ingresso, i servizi igienici e gli uffici di segreteria per la ricezione del pubblico ed il ricevimento degli incarichi. L'ufficio di segreteria dovrà essere:
 - di almeno 20 mq se l'attività di consulenza dispone di un proprio archivio separato di almeno 10 mq;
 - di almeno 30 mq qualora segreteria e archivio siano posti nello stesso ambiente..
7. Qualora il titolare dell'autoscuola sia in possesso anche dell'autorizzazione per l'attività di scuola nautica, i locali destinati alle due attività potranno avere in comune l'ingresso, i servizi igienici e gli uffici di segreteria.
Le lezioni teoriche di nautica si potranno svolgere:
 - in un'aula distinta rispetto a quella in cui si svolgono i corsi di autoscuola;
 - nella stessa aula purché venga dimostrata la compatibilità dell'uso promiscuo della medesima mediante la produzione di un programma dei corsi. Ogni variazione del predetto programma dovrà essere comunicata tempestivamente alla provincia.
8. Il disposto del presente articolo si applica anche alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto e di chiusura al traffico della strada nel caso in cui il trasferimento avvenga in locali diversi da quelli in cui veniva esercitata l'attività anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 17 maggio 1995, n. 317.
9. Qualunque modifica ai locali o un trasferimento della sede dell'attività deve essere preventivamente comunicato alla Provincia.
10. Quanto disposto dai commi precedenti costituisce disposizioni per il regolare funzionamento dell'attività di autoscuola e la sua violazione comporta la sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento.

ART. 18 ARREDAMENTO DIDATTICO

1. L'aula di insegnamento di un'autoscuola deve essere dotata di:
 - a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
 - b) una lavagna delle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o, in alternativa, di una lavagna luminosa;
 - c) un numero massimo di posti a sedere utilizzabili dagli allievi determinato in relazione alla superficie dell'aula, secondo quanto previsto al comma 1 lett. a) del precedente articolo.
2. Il venir meno dell'attrezzatura di cui al comma precedente comporta la revoca dell'attività ai sensi dell'art. 37 qualora impedisca o limiti pesantemente l'attività didattica.
3. L'irregolarità non sostanziale dell'arredamento costituisce violazione di lieve entità e comporta la diffida ai sensi dell'art. 35 del presente Regolamento.

ART. 19 MATERIALE DIDATTICO: LEZIONI TEORICHE

1. Per effetto delle modifiche all'art. 123 del Codice della Strada (L. 120/2010) , a partire dal 13 agosto 2010 le autoscuole devono svolgere attività di formazione dei conducenti per il conseguimento della

patente di qualsiasi categoria. Pertanto l'autoscuola dovrà disporre di tutto il materiale teorico di cui all'art. 5 del D.M. 317/95, ovvero:

- a) cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, orizzontale e luminosa;
 - b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
 - c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
 - d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
 - e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
 - f) pannelli, o tavole, relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
 - g) tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
 - h) un gruppo motore a scoppio e un gruppo motore diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici, le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata.
 - i) cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
 - l) cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la classificazione di detti veicoli;
 - m) elementi frenanti, sia per il freno misto che per quello ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.
2. Ai sensi del comma 7 dell'art. 123 del Codice della strada, nel caso l'autoscuola aderisca ad un Centro di istruzione, la dotazione delle attrezzature può del comma precedente può essere adeguatamente ridotta.
 3. Nel caso in cui l'autoscuola disponga di pannelli luminosi e/o di sistemi audiovisivi o informatizzati, l'obbligo della dotazione del materiale didattico è limitata ai punti a), c), e), i), h) e m) del precedente comma, purché gli elementi individuati negli altri punti siano rappresentati con pannelli luminosi o sistemi audiovisivi o nei *software* utilizzati.
 4. Il venir meno dell'attrezzatura di cui al comma precedente comporta la revoca dell'attività ai sensi dell'art. 37 qualora impedisca o limiti pesantemente l'attività didattica.
 5. L'irregolarità non sostanziale dell'arredamento costituisce violazione di lieve entità e comporta la diffida ai sensi dell'art. 35 del presente Regolamento.

ART. 20

VEICOLI PER LE ESERCITAZIONI E GLI ESAMI DI GUIDA

1. Ai fini del presente articolo, per "parco veicolare" si intende l'insieme dei veicoli in disponibilità giuridica dell'autoscuola o del Centro di Istruzione al quale la stessa aderisca ed utilizzati per l'effettuazione delle esercitazioni e degli esami di guida.
2. Con il D.Lgs. n. 59 del 18.04.2011, di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida vengono stabiliti, all'Allegato II, punto 5, i nuovi requisiti per i veicoli adibiti alla prova pratica di guida. Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 19 gennaio 2013; le autoscuole già operanti dovranno adeguarsi entro il 30 settembre 2013 e dotarsi di tutto il materiale rotabile di cui all'Allegato II del citato D.Lgs, punto 5 e riportato di seguito, fermo restando che, nel frattempo, le prove pratiche d'esame devono essere effettuate con i mezzi aventi le caratteristiche stabilite dal D.lgs 59/2011:

- a) un ciclomotore a 2 o 3 ruote o quadriciclo di cilindrata uguale o inferiore a 50 cmc che sviluppi una velocità inferiore a 45 km/h, potenza inferiore o uguale a 4 kw e con massa a vuoto inferiore o uguale a 350 kg;
 - b) un motociclo senza sidecar con cambio tradizionale, di cilindrata pari ad almeno 120 cmc che non superi gli 11 kw;
 - c) un motociclo di 400 cmc con potenza di almeno 25 kw e inferiore a 35;
 - d) un motociclo di almeno 600 cmc e potenza inferiore o uguale a 40 kw;
 - e) un veicolo a motore della categoria B a quattro ruote con cambio tradizionale e velocità di almeno 100 Km/h;
 - f) un veicolo a motore della categoria C con massa massima autorizzata di almeno 10.000 Kg ed una lunghezza di almeno 7 metri, che raggiunge la velocità di 80 Km/h;
 - g) un veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 Km/h, munito di gancio e di rimorchio;
 - h) un autoarticolato con una massa massima autorizzata di almeno 18.000 Kg ed una lunghezza di almeno 12 metri che raggiunga la velocità di almeno 80 Km/h o complesso costituito da un veicolo di esame della categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, la cui massa massima autorizzata e' di almeno 18.000 Kg e la lunghezza di almeno 12 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 Km/h o un autobus la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 Km/h con un rimorchio di almeno 4 metri.
3. Le autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A, B, BE, C, D, CE e DE e relative sottocategorie e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In questo caso le dotazioni complessive delle singole autoscuole possono essere adeguatamente ridotte.
4. E' ammesso inoltre l'uso di autovetture con cambio di velocità automatico purché dotati di doppi comandi.
5. Dalla carta di circolazione dei veicoli necessari per il conseguimento della patente di categoria C e C-E ed eventuali sottocategorie ad eccezione dell'autobus, oltre che *l'uso esclusivo "autoscuola"*, deve risultare *l'uso speciale*, ai sensi dell'art. 54, lett. g), del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto attrezzati conformemente alle disposizioni ministeriali. Per le autovetture in "uso autoscuola" è compreso anche il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami e la circolazione avente come scopo incombenze relative alla attività.
6. I veicoli necessari per il conseguimento della patente di categoria AM, A e B possono essere utilizzati ad uso privato, purché per essi si rinunci alla agevolazione fiscale sulla tassa di possesso e, per i veicoli necessari per il conseguimento della patente di categoria B, i doppi comandi vengano resi inoperanti.
7. Tutti i veicoli sono immatricolati, anche tramite contratto di leasing, a nome del titolare dell'autoscuola; i suddetti veicoli possono essere utilizzati presso autoscuole facenti capo ad un unico titolare di attività di autoscuola, purché sia rispettato, per ciascuna, il numero minimo previsto dalle norme vigenti.
8. Tutti i veicoli dovranno avere copertura assicurativa ad uso scuola guida, per quanto riguarda sia le esercitazioni di guida sia l'effettuazione degli esami, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.
9. I veicoli inseriti nel parco veicolare dovranno riportare, durante le esercitazioni e gli esami, un contrassegno con la scritta "SCUOLA GUIDA" avente le caratteristiche previste dall'art. 334, del D.P.R. n. 495/1992.

10. Per l'effettuazione delle esercitazioni e degli esami di guida non potranno essere utilizzati veicoli non presenti nel parco veicolare dell'autoscuola.
11. In caso di impossibilità, per imprevisti motivi tecnici, di utilizzare veicoli del proprio parco veicolare, l'autoscuola può impiegare, in via eccezionale ed esclusivamente per gli esami di guida, veicoli appartenenti al parco veicolare di altra autoscuola che esercita la propria attività nella provincia di Massa - Carrara.
12. Nei casi di cui al comma precedente, il titolare deve chiedere preventivamente un nulla osta al Dirigente ed esibire copia dello stesso, a richiesta, ai funzionari dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile, incaricati di effettuare le prove d'esame.
13. E' altresì ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo, o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso, per le esercitazioni, per l'esame per il conseguimento di patenti delle categorie speciali e per le revisioni delle patenti di categoria AM, A e B.
14. Gli obblighi di cui al presente articolo costituiscono disposizioni per il regolare funzionamento dell'attività di autoscuola ed il loro mancato rispetto comporta la sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento.
15. Qualunque modifica del parco mezzi deve essere comunicata alla provincia entro 15 giorni dall'avvenuta variazione. In difetto verrà erogata la sanzione della diffida.

ART. 21

INSEGNANTI DI TEORIA E ISTRUTTORI DI GUIDA

1. Il personale didattico dell'autoscuola è costituito da soggetti qualificati come insegnanti di teoria o istruttori di guida oppure da soggetti che cumulino entrambe le qualifiche.
2. La qualifica, così come indicata al comma 1, è comprovata da apposito attestato, ottenuto a seguito di esame.
3. L'autoscuola deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida ed un insegnante di teoria oppure un soggetto che cumuli entrambe le funzioni.
4. L'autoscuola che intende tenere i corsi per il recupero dei punti della patente di guida, deve impiegare personale che abbia svolto l'attività di insegnante di teoria per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti la data di inizio del corso stesso.
5. Il periodo di insegnamento come sopra indicato sarà computato a far data dal rilascio della tessera di riconoscimento e dovrà essere documentata la continuità dell'insegnamento per la durata di almeno i tre anni previsti.
6. L'insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica ai sensi del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e istruttori di autoscuola", non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.
7. L'autoscuola deve disporre, inoltre, di almeno un altro istruttore di guida, oltre a quanto previsto dal comma 3, quando risulti che siano stati iscritti nei registri allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno solare. Da tale computo vanno esclusi gli allievi demandati al Centro, i candidati ai C.A.P. di tipo KB, i candidati al C.F.P., i candidati alla C.Q.C. ed i candidati alla revisione della patente.
8. Nel corso dell'attività di autoscuola e comunque ai fini del rilascio della tessera di riconoscimento sarà verificato il mantenimento della patente di guida e dell'abilitazione professionale, nonché dell'eventuale nulla osta del datore di lavoro, di cui all'art. 24 comma 3.

9. Qualora, a seguito di un provvedimento emesso dall'Autorità competente, all'insegnante e/o all'istruttore venga sospesa, ritirata, declassata o comunque perda efficacia la patente di guida, l'interessato deve informare immediatamente il titolare dell'autoscuola o il Responsabile del Centro presso i quali presta la propria attività che entro due giorni lavorativi dovrà darne comunicazione al Dirigente.
10. Nei casi di cui al comma precedente, il Dirigente emette atto di immediata diffida al personale didattico interessato dall'esercitare l'attività di insegnante e/o istruttore per tutto il tempo in cui permarrà l'inidoneità alla professione.
11. Qualora l'autoscuola resti sprovvista di uno dei soggetti di cui al comma 3, ed abbia la comprovata impossibilità di sostituirlo, il titolare, al fine di assicurare il regolare funzionamento della stessa, può utilizzare, quale supplente temporaneo e per un periodo non superiore a sei mesi, un insegnante o un istruttore, regolarmente abilitato, di altra autoscuola o Centro, con l'obbligo di farne preventiva richiesta al Dirigente che rilascerà apposito nulla osta.
12. Il personale delle autoscuole non può in ogni caso cumulare più di tre incarichi anche se in autoscuole diverse.
13. Sia la disposizione di cui al comma 5, che l'impiego da parte di un'autoscuola di insegnanti o istruttori regolarmente abilitati, costituiscono norme per il regolare funzionamento dell'attività di autoscuola, la cui violazione comporta la sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento.
14. L'impiego da parte di un'autoscuola di personale didattico incorso in una delle cause di inidoneità di cui al precedente comma 7, comporta la disposizione del Dirigente a provvedere entro un congruo termine. L'eventuale inottemperanza alla disposizione è causa di sospensione dell'attività di autoscuola ai sensi dell'art. 43, lett. b), del presente Regolamento.
15. La violazione del comma 9, comporta una formale diffida da parte del Dirigente, quando commessa per la prima volta. La reiterazione della violazione di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento.

ART. 22

LIMITE D'ETÀ PER GLI ISTRUTTORI DI GUIDA

1. Gli istruttori di guida possono esercitare la propria funzione fino al compimento dei 68 anni purché non siano sopraggiunte limitazioni.
2. Successivamente al compimento dei 68 anni, gli istruttori possono svolgere le proprie funzioni limitatamente per il conseguimento delle patenti di categoria B e C purché mantengano la titolarità della patente di guida della categoria C o CE.
3. I titolari di autoscuola in possesso delle abilitazioni di istruttore di guida possono continuare a gestire l'autoscuola anche nel caso di declassamento della patente per raggiunti limiti d'età o per mancanza dei requisiti psico – fisici, purché nell'organico della scuola stessa vi sia personale in possesso di tutte le categorie di patenti.

ART. 23

CONVERSIONE DI ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA DA MILITARE A CIVILE

1. Coloro che hanno ottenuto il certificato di abilitazione alle mansioni di istruttore di guida militare durante il servizio prestato presso le Forze Armate possono ottenere, ai sensi dell'art

138 comma 3 del Codice della Strada, la conversione dell'abilitazione ad istruttore di guida militare in analogo certificato di abilitazione civile, senza sostenere l'esame, purché ne facciano richiesta entro un anno dal congedo o dalla cessazione dal servizio.

2. In tal caso per il richiedente si prescinde dal titolo di studio, ma deve dimostrare di essere in possesso di patente di guida comprendente le categorie A, C-E e D-E, ovvero A, C e D.
3. In caso di possesso di patente di categoria inferiore (la normativa militare consente infatti il rilascio dell'abilitazione ad istruttore anche a chi è titolare di patente di categoria inferiore), il richiedente può, sempre nel limite di un anno, conseguire la patente per dette categorie.
4. E' previsto inoltre, qualora il titolare di abilitazione ad istruttore di guida militare non abbia compiuto i ventuno anni, che si dia corso alla conversione del titolo, condizionando l'esercizio della professione al compimento del ventunesimo anno di età (tale condizione sarà evidenziata sul documento).
5. Per richiedere la conversione occorre presentare apposita istanza in bollo su modello predisposto dall'ufficio trasporti, allegando alla stessa:
 - 1 marca da bollo da apporre sull'attestato;
 - la fotocopia del congedo militare e dell'attestato di istruttore di guida militare;
 - fotocopia della patente di guida posseduta
 - dichiarazione del possesso dei requisiti personali e morali;
6. L'istruttore di guida militare in possesso della conversione in titolo abilitativo civile sarà soggetto all'obbligo della formazione periodica prevista dall'art. 9 del DM n. 17/2011, a decorrere dalla data di conseguimento della conversione.

ART. 24

RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DIDATTICO

1. L'autoscuola può impiegare i soggetti di cui all'art. 21, comma 3, regolarmente abilitati, mediante uno dei seguenti rapporti di lavoro, a tempo parziale o a tempo pieno:
 - dipendente;
 - dipendente in regime di somministrazione di lavoro di cui all'Art. 20 e ss. del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 s.m.i.;
 - collaboratore in impresa familiare;
 - lavoratore autonomo;
2. L'organico dell'autoscuola può essere costituito anche esclusivamente da insegnanti e istruttori a tempo parziale (circolare 17/96). Non possono svolgere l'attività di insegnante o istruttore i soggetti che risultino legati all'autoscuola o al Centro di Istruzione da un rapporto sporadico od occasionale, ivi incluso il contratto di collaborazione a progetto od il contratto occasionale di cui all'Art. 61 del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 s.m.i. o da un contratto di associazione in partecipazione di cui all'Art. 2549 del Codice Civile.
3. La circolare 80 del 13 maggio 1988 emanata dalla Direzione Generale della MCTC prevede che è possibile utilizzare a tempo parziale presso le autoscuole personale avente già un altro rapporto di lavoro pubblico o privato purché il datore di lavoro primario rilasci apposito nulla osta. Per detto personale dovranno essere ottemperati tutti gli obblighi previdenziali e tributari.
4. Possono altresì svolgere la attività di insegnamento e/o di istruzione i titolari o i soci o gli amministratori.
5. Presso l'autoscuola può essere impiegato anche personale dipendente di pubblica amministrazione con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione di lavoro non superiore al 50% purché non eserciti funzione incompatibili con l'attività svolta dalle

autoscuole. Tale personale, oltre all'autorizzazione del datore di lavoro dovrà dimostrare di svolgere un presso la Pubblica Amministrazione, un lavoro a tempo parziale.

6. Per potere impiegare il personale didattico, il titolare deve presentare S.C.I.A. al Dirigente secondo il modello predisposto dall'ufficio trasporti unitamente a tre foto formato tessera del soggetto di cui all'art. 21, alla copia della patente di guida, al relativo titolo di abilitazione alle funzioni di insegnante di teoria e/o istruttore di guida, dichiarazione sostitutiva o documentazione idonea ad attestare il rapporto di lavoro, nonché il nulla osta di cui al precedente comma 3.
7. Successivamente alla presentazione della S.C.I.A. l'ufficio preposto rilascerà la specifica tessera quale documento che vale ad attestare l'inserimento dell'insegnante/istruttore nell'organico del personale e documento necessario per lo svolgimento di esami presso il competente ufficio della motorizzazione civile.
8. Il periodo di insegnamento e/o di istruzione decorrerà dalla data di comunicazione di inizio attività, che sarà indicata sulla tessera stessa.
9. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del personale didattico, il titolare è tenuto a darne semplice comunicazione al Dirigente, entro il termine di 15 giorni, restituendo contestualmente le tessere.
10. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 7 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 38 del presente regolamento.
11. La violazione degli obblighi di cui al comma 9 comporta l'applicazione della sanzione della diffida prevista dall'art. 35 del presente regolamento.
12. Quando il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei, o che non abbiano frequentato i prescritti corsi di formazione periodica è prevista la sospensione dell'attività per un periodo da uno a tre mesi, ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento.
13. Ai sensi dell'art. 123 comma 12 del Codice della Strada, chiunque insegna teoria nell'autoscuola o istruisce alla guida su veicoli dell'autoscuola senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 296,00 a € 573,00.

ART. 25

PERSONALE ESECUTIVO

1. Per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, l'impresa o la società può avvalersi di dipendenti o collaboratori familiari, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non abbia riportato condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575 (omicidio), 624 (rapina), 628 (furto), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione), e 648bis (riciclaggio) del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - b) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

2. Il titolare di impresa individuale, i soci in caso di società ed il personale dipendente adibito ad adempimenti anche puramente esecutivi presso uffici pubblici, dovranno essere dotati, per l'accesso ai suddetti uffici, di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia.

ART. 26

TIPOLOGIE DEI CORSI DI INSEGNAMENTO

1. Le autoscuole ed i Centri possono organizzare i corsi di insegnamento, che sono distinti in corsi “normali” e corsi “speciali”.
2. I corsi “normali” servono alla preparazione dei candidati, ai fini del conseguimento delle patenti di categoria AM, A, B, C, D, E, A1 speciale, A speciale, B speciale, C speciale, D speciale ed eventuali sottocategorie previste dalla normativa.
3. I corsi “speciali” servono:
 - a) al conseguimento della patente di categoria A, qualora il candidato sia in possesso di una patente di guida di altra categoria;
 - b) al conseguimento della patente di categoria B, qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria A;
 - c) al conseguimento della patente di categoria C1, C, D1 o D, qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria B o C;
 - d) al
 - e) al conseguimento della patente di categoria E, qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria B, C, C1, D o D1;
 - f) per i candidati che non abbiano conseguito l'idoneità in una prova d'esame o che siano stati respinti alla seconda prova definitiva o all'esame di revisione della patente;
 - g) al conseguimento del C.A.P. di tipo KB;
 - h) al conseguimento e al mantenimento della C.Q.C.;
 - i) al conseguimento del C.F.P.;
 - j) alla educazione stradale degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado;
 - k) all'aggiornamento dei conducenti, in attuazione delle disposizioni emanate dal competente Ministro;
 - l) al recupero dei punti per la patente di guida, del C.A.P. di tipo KB e della C.Q.C.;
4. Oltre ai Corsi di cui ai precedenti commi le Autoscuole organizzano anche i seguenti corsi:
 - a) corso ai sensi del comma 5- bis dell'art. 122 del Codice della Strada e del D.lgs. 20 aprile 2012 per aspiranti al conseguimento della patente di categoria B;
 - b) corso ai sensi dei commi da 1- bis a 1- septies dell'art. 115 del Codice della Strada e del Decreto 11/11/2011 n. 213 recante “Disciplina del rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di esercizio” e del D.lgs. 20 aprile 2012, per minorenni già titolari di patente di tipo A;
5. Le autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente, ovvero i centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale possono svolgere anche i corsi di formazione iniziale e periodica degli insegnanti di teoria e degli istruttori alla guida delle autoscuole e dei Centri e dei corsi di estensione dell'abilitazione ai sensi del Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e istruttori di autoscuola”. I corsi si svolgono sulla base dei programmi, delle modalità e delle dotazioni di docenti previsti dal D.M. 17/2011. L'avvio di un corso, il calendario delle lezioni della parte teorica del corso, l'indicazione dei luoghi dove hanno inizio e termine le lezioni della parte pratica del corso per istruttore, l'elenco degli allievi (con allegata

la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti), dei docenti (con allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti) e dei veicoli (nel caso di corso per istruttore) sono obbligatoriamente comunicati preventivamente alla struttura competente in materia di trasporti della Regione

ART. 27

DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI TEORIA

1. La durata dei corsi di teoria è distinta secondo la tipologia individuata ai sensi dell'art. 26, commi 1, 2 e 3 e le lezioni devono durare almeno un'ora.
2. I corsi "normali" devono avere durata di almeno venti ore di lezione di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria AM, A, B, C, D, E, A1 speciale, A speciale, B speciale, C speciale, D speciale ed eventuali sottocategorie.
3. I corsi "speciali" devono avere durata come di seguito indicato:
 - a) almeno cinque ore di lezioni di teoria per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente di guida di ogni categoria;
 - b) almeno dieci ore per i corsi di cui all'art. 26, comma 3, lett. h);
 - c) secondo le disposizioni ministeriali per gli altri corsi.
4. Il numero delle ore in relazione ad ogni allievo deve risultare dall'apposito registro.
5. I corsi di cui al presente articolo dovranno essere tenuti presso la sede della autoscuola.
6. L'Autoscuola è tenuta a comunicare preventivamente alla Provincia i giorni e gli orari in cui si svolgono i relativi corsi. Le Autoscuole con più sedi sono tenute ad effettuare la comunicazione di cui sopra per ciascuna delle sedi.
7. La violazione della durata minima di ciascuna lezione o dei corsi di cui ai commi precedenti, dove prevista, comporta una diffida in merito da parte del Dirigente, quando commessa per la prima volta.
8. La reiterazione delle violazioni di cui sopra comporta la sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento.

ART. 28

DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI GUIDA

1. La determinazione del numero di esercitazioni alla guida, che non devono durare meno di 30 minuti, sono lasciate al giudizio del Responsabile Didattico dell'autoscuola o del Responsabile del Centro, salvo le ore minime previste per i corsi di cui al comma 4 lett. a) e b) del precedente articolo 26.
2. La violazione della durata minima di ciascuna esercitazione di guida comporta una formale diffida in merito da parte del Dirigente, quando commessa per la prima volta.
3. La reiterazione della violazione di cui sopra comporta la sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento.
4. I corsi di cui al comma 4, lettera a) dell'art. 26 consistono in almeno 6 ore di esercitazioni obbligatorie di guida con un istruttore abilitato e autorizzato: ciascuna lezione - suddivisa in moduli (A-B-C) - non può avere durata superiore a due ore giornaliere che devono essere annotate su apposito libretto delle lezioni di guida di cui al successivo art. 29, comma n).
5. I corsi di cui al comma 4, lettera b) dell'art. 26 consistono in almeno 10 ore di lezione suddivisa in moduli (A-B-C-D-E). Le lezioni di guida, effettuate da istruttori abilitati e autorizzati devono

essere registrate su apposito “libretto delle lezioni di guida” di cui al successivo art. 29, comma o).

6. La violazione della durata di ciascuna esercitazione di guida comporta una formale diffida in merito da parte del Dirigente, quando commessa per la prima volta.
7. La reiterazione della violazione di cui sopra comporta la sanzione della sospensione ai sensi dell’art. 36 del presente Regolamento.

ART. 29 REGISTRI

1. Il Responsabile Didattico deve curare la tenuta dei seguenti documenti, vidimati secondo le disposizioni vigenti, dalla Provincia, dall’U.M.C.:
 - a) registro di iscrizione degli allievi (provincia);
 - b) registro delle lezioni teoriche (provincia);
 - c) registro di iscrizione al corso per il recupero dei punti della patente di guida (UMC);
 - d) registro di frequenza al corso per il recupero dei punti della patente di guida (UMC);
 - e) registro delle lezioni del corso di formazione per il certificato di formazione professionale dei conducenti adibiti al trasporto di merci pericolose su strada (UMC);
 - f) registro di iscrizione al corso di formazione iniziale per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente (UMC);
 - g) registro di frequenza al corso di formazione iniziale per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente (UMC);
 - h) registro di iscrizione al corso di formazione periodica per il mantenimento della carta di qualificazione del conducente (UMC);
 - i) registro di frequenza al corso di formazione periodica per il mantenimento della carta di qualificazione del conducente (UMC);
 - j) registro di iscrizione al corso per il recupero dei punti della carta di qualificazione del conducente (UMC);
 - k) registro di frequenza al corso per il recupero dei punti della carta di qualificazione del conducente (UMC);
 - l) libretto delle lezioni di guida per gli aspiranti al conseguimento della patente di categoria B ai sensi dell’art. 122, comma 5 bis del Codice della Strada e del D.lgs. 20 aprile 2012 (UMC);
 - m) libretto delle lezioni di guida di cui all’art. 3, comma 6 e dall’art. 4 del Decreto 213 dell’11/11/2011 per i minori ai fini della guida accompagnata (UMC).
 - n) nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore, registro-giornale delle formalità così come previsto dalla legge n. 264/1991.
2. Sui documenti di cui al comma 1, non sono ammesse cancellature, raschiature o abrasioni. Eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l’errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, convalidate dal Responsabile Didattico o dal Responsabile del Centro.
3. La violazione di quanto disposto al comma 1, comporta una formale diffida in merito da parte del Dirigente, quando commessa per la prima volta. La reiterazione della violazione di cui sopra comporta la sanzione della sospensione ai sensi dell’art. 36 del presente Regolamento.
4. La violazione di quanto disposto al comma 2, comporta l’applicazione della sospensione prevista dall’art. 36 del presente Regolamento.

ART. 30
TENUTA DEI REGISTRI

1. Il registro di iscrizione degli allievi deve contenere i seguenti dati:
 - a) numero progressivo e data di iscrizione;
 - b) generalità degli allievi;
 - c) categoria di patente che l'allievo possiede;
 - d) corso che l'allievo intende frequentare;
 - e) estremi della autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa);
 - f) data degli esami di teoria e di guida e relativo esito;
 - g) nel caso il registro sia compilato da una autoscuola e l'allievo sia demandato ad un Centro, indicazione, nell'apposita colonna, di:
 - denominazione e sede del Centro;
 - data del trasferimento;
 - corso che intende frequentare;
 - h) nel caso il registro sia compilato da un Centro, indicazione di:
 - denominazione e codice dell'autoscuola da cui proviene;
 - numero progressivo e data di trasferimento al Centro;
 - i) numero della patente e data del rilascio.
2. Il registro delle lezioni teoriche è tenuto a cura degli insegnanti, è controfirmato all'inizio ed alla fine dal Responsabile Didattico o dal Responsabile del Centro e deve contenere i seguenti dati:
 - a) denominazione dell'autoscuola o del Centro;
 - b) nominativo degli insegnanti;
 - c) nominativo dell'allievo;
 - d) numero del registro di iscrizione dell'allievo;
 - e) numero delle ore complessive di lezione;
 - f) valutazione degli allievi;
3. Il registro di iscrizione al corso per il recupero dei punti della patente di guida deve contenere i seguenti dati:
 - a) denominazione dell'autoscuola o del Centro;
 - b) numero di iscrizione;
 - c) generalità dell'allievo;
 - d) categoria della patente posseduta;
 - e) data di rilascio dell'attestazione;
 - f) firma del Responsabile Didattico o del Responsabile del Centro.
4. Il registro di frequenza al corso per il recupero dei punti della patente di guida deve contenere, per ciascuna lezione:
 - a) denominazione dell'autoscuola o del Centro;
 - b) categoria della patente di guida per cui viene frequentato il corso;
 - c) data e ora di inizio e di termine della lezione;
 - d) docente di ciascuna lezione;
 - e) argomento della lezione;
 - f) tabella di presenza con firma dell'allievo in entrata ed in uscita;
 - g) eventuali annotazioni delle assenze;

- h) firma del Responsabile Didattico o del Responsabile del Centro.
5. Il registro delle lezioni del corso di formazione per il certificato di formazione professionale dei conducenti adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, deve contenere:
 - a) indicazione delle lezioni svolte o delle esercitazioni pratiche eseguite;
 - b) firma degli allievi;
 - c) firma del docente.
 6. Il registro di iscrizione al corso di formazione iniziale per il conseguimento della C.Q.C. deve contenere:
 - a) denominazione dell'autoscuola o del Centro;
 - b) numero di iscrizione;
 - c) generalità dell'allievo;
 - d) categoria della patente posseduta;
 - e) data di rilascio dell'attestato di frequenza;
 - f) data dell'esame.
 7. Il registro di frequenza al corso di formazione iniziale per il conseguimento della C.Q.C. deve contenere, per ciascuna lezione:
 - a) denominazione dell'autoscuola o del Centro;
 - b) data e ora di inizio e di termine della lezione;
 - c) docente;
 - d) argomento della lezione;
 - e) tabella di presenza con firma dell'allievo in entrata ed in uscita;
 - f) eventuali annotazioni delle assenze;
 - g) firma del Responsabile Didattico o del Responsabile del Centro.
 8. Il registro di iscrizione al corso di formazione periodica per il conseguimento della C.Q.C. deve contenere:
 - a) denominazione dell'autoscuola o del Centro;
 - b) numero di iscrizione;
 - c) generalità dell'allievo;
 - d) categoria della patente posseduta;
 - e) tipo di corso frequentato;
 - f) data di rilascio dell'attestato di frequenza;
 - g) firma del Responsabile Didattico o del Responsabile del Centro.
 9. Il registro di frequenza al corso di formazione periodica per il conseguimento della C.Q.C. deve contenere, per ciascuna lezione:
 - a) denominazione dell'autoscuola o del Centro;
 - b) data e ora di inizio e di termine della lezione;
 - c) docente;
 - d) argomento della lezione;
 - e) tabella di presenza con firma dell'allievo in entrata ed in uscita;
 - f) eventuali annotazioni delle assenze;
 - g) firma del Responsabile Didattico o del Responsabile del Centro.
 10. Il registro di iscrizione al corso per il recupero dei punti della C.Q.C. deve contenere:

- a) denominazione dell'autoscuola o del Centro;
 - b) numero di iscrizione;
 - c) generalità dell'allievo;
 - d) categoria della patente posseduta;
 - e) data di rilascio dell'attestazione;
 - f) firma del Responsabile Didattico o del Responsabile del Centro.
11. Il registro di frequenza al corso per il recupero dei punti della C.Q.C. deve contenere, per ciascuna lezione:
- a) denominazione dell'autoscuola o del Centro;
 - b) data e ora di inizio e di termine della lezione;
 - c) docente;
 - d) argomento della lezione;
 - e) tabella di presenza con firma dell'allievo in entrata ed in uscita;
 - f) eventuali annotazioni delle assenze;
 - g) firma del Responsabile Didattico o del Responsabile del Centro.
12. Il Libretto delle lezioni di guida per gli aspiranti al conseguimento della patente di categoria B ai sensi dell'art. 122, comma 5 bis del Codice della Strada e del D.lgs. 20 aprile 2012, deve essere conforme all'allegato 2 del D.lgs. 20 aprile 2012 e gestito secondo quanto indicato ai commi 4 e 5 dell'art. 3 dello stesso decreto.
13. Il libretto delle lezioni di guida - di cui all'art. 3, comma 6 e dall'art. 4 del Decreto 213 dell'11/11/2011 per i minori ai fini della guida accompagnata - deve essere conforme all'allegato 5 del Decreto 213 dell'11/11/2011 e gestito secondo quanto indicato all'art. 4 dello stesso decreto.
14. L'autoscuola e il Centro sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi precedenti anche per gli allievi che frequentano, presso l'autoscuola o il Centro, solo il corso di teoria o solo il corso di guida per il conseguimento delle patenti e, tramite l'autoscuola o il Centro, sostengono il relativo esame o che si rivolgono all'autoscuola o al Centro esclusivamente per sostenere la prova di teoria e/o di guida.
15. Tutti i documenti di cui al presente articolo devono essere conservati, durante il periodo di utilizzo e per almeno cinque anni, presso i locali ove viene svolta l'attività di autoscuola o di Centro. E' possibile conservare in altro luogo solo i documenti relativi a formalità già concluse e, comunque, non prima di avere dato comunicazione della nuova ubicazione al competente Ufficio Provinciale.
16. L'irregolare tenuta dei registri comporta una diffida da parte del Dirigente, quando commessa per la prima volta.
17. L'accertata reiterazione della violazione di cui sopra comporta la sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento.

ART. 31

ORARI DI APERTURA

1. Entro trenta giorni dalla data di effettivo inizio della attività il titolare o il Responsabile del Centro dovrà comunicare al Dirigente gli orari di apertura al pubblico e l'orario delle lezioni teoriche.

2. Qualora i suddetti orari subiscano variazioni, anche temporanee ma che comportino la chiusura dell'ufficio per un periodo corrispondente, come minimo, all'apertura mattutina ovvero all'apertura pomeridiana, il titolare o il Responsabile del Centro dovrà darne immediata comunicazione al Dirigente.
3. Ogni Autoscuola, annualmente, deve rendere noto alla Provincia, con nota raccomandata A.R., l'orario delle lezioni teoriche, comunicando tempestivamente eventuali variazioni.
4. Il titolare o il Responsabile del Centro dovrà comunicare al Dirigente i periodi di chiusura delle Scuole per motivi vari, compreso le ferie, prima del loro inizio.
5. La violazione di quanto disposto ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione della diffida prevista dall'art. 35 del presente Regolamento.

ART. 32

INFORMAZIONI ALL'UTENZA E TARIFFARIO

1. Nei locali dell'autoscuola e del Centro dovrà essere affisso, in modo visibile, un avviso che indichi la possibilità, per l'utente, di segnalare al Dirigente la violazione delle norme in materia di autoscuola e di Centro.
2. Nei locali dell'autoscuola e del Centro dovrà essere affisso, in modo visibile, un avviso che informi che la durata minima delle lezioni di teoria e delle esercitazioni di guida è rispettivamente, di un'ora e di 30 minuti;
3. Il titolare e il Responsabile del Centro devono rendere noti al pubblico, mediante affissione di apposito avviso, anche i periodi di chiusura di durata inferiore a quelli di cui all'art. 31, comma 2.
4. Il titolare, pur in regime di concorrenza e di libero mercato, deve esporre permanentemente nell'Ufficio di segreteria, in modo visibile, il tariffario completo dei prezzi praticati per le singole prestazioni e per quelle cumulative;
5. Ogni Autoscuola, annualmente, deve rendere noto alla Provincia, con nota raccomandata A.R., il tariffario applicato, comunicando tempestivamente eventuali variazioni.
6. La violazione di quanto disposto ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione della diffida prevista dall'art. 35 del presente Regolamento.

ART. 33

VIGILANZA

1. La vigilanza amministrativa e tecnica sull'applicazione delle norme del presente regolamento spetta alla Provincia.
2. La vigilanza dei documenti di cui al comma 1 lettere da a) a l) dell'art. 29 spetta all'ufficio provinciale dell' UMC.
3. L'Amministrazione provinciale esercita la vigilanza sull'attività delle autoscuole adeguandosi al dettato dell'art. 336 del D.P.R.495/92, avvalendosi anche della collaborazione del personale dell'ufficio provinciale dell'UMC, in applicazione di quanto previsto dall'art. 105 comma 6 del D. Lgs. 112/98, secondo modalità concordate con il Direttore dell'ufficio medesimo.
4. Sono soggette a vigilanza tutte le attività di autoscuola e di Centro.
5. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite:
 - i Funzionari preposti del Servizio Trasporti, muniti di apposita tessera di riconoscimento.
 - Il Corpo di Polizia Provinciale all'uopo incaricato dell'attività di vigilanza secondo le direttive del Presidente e secondo quanto previsto dal Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale.

6. Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.
7. La vigilanza è svolta mediante la realizzazione di visite ispettive, anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami.
8. Il personale di cui al precedente Comma 5, munito di apposita tessera di riconoscimento, e gli agenti del Corpo di Polizia Provinciale sono autorizzati ad effettuare sopralluoghi, ispezioni ed altri accertamenti nelle sedi atti a verificare:
 - a) la regolare esecuzione dell'attività: vigilanza diretta alla repressione delle attività non regolari o abusive;
 - b) che il personale docente sia lo stesso riconosciuto idoneo ed in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dalla provincia;
 - c) la regolare tenuta dei registri;
 - d) la permanenza dei requisiti in base ai quali l'attività è stata avviata, con particolare riguardo all'idoneità dei locali e all'efficienza e completezza dell'arredamento didattico e del materiale per le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche;
 - e) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;
 - f) la regolare esecuzione dei corsi;
 - g) la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi;
 - h) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;
 - i) il rispetto delle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 123, commi 3 e 10, del C.d.S..
9. Il titolare dell'autoscuola, il rappresentante legale ed i loro collaboratori, sono tenuti a collaborare attivamente con il personale di vigilanza nell'esercizio dell'attività ispettiva.
10. La vigilanza viene effettuata quando:
 - a) occorra garantire il rispetto di provvedimenti di diffida, sospensione o revoca;
 - b) pervengano segnalazioni, regolarmente sottoscritte e contenenti le generalità del segnalante in ordine a presunte irregolarità connesse all'attività delle autoscuole;
 - c) si evinca, dalla documentazione in possesso dell'Ente, una presunta irregolarità della scuola stessa;
 - d) a giudizio dei competenti Uffici della Provincia, se ne ravvisi l'opportunità.
11. Ai fini della vigilanza, sono ritenuti validi anche eventuali verbali di accertamento redatti da personale ispettivo di altri Enti, organismi e soggetti competenti, quali: ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui all'Art. 57, comma 3 del Codice di Procedura Penale, Polizia Locale, Agenti di P.S., Carabinieri, I.N.P.S., I.N.A.I.L..
12. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate, contestate immediatamente al Responsabile o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante o mediante invio tramite opportuna notifica, a seguito dei provvedimenti indicati negli articoli seguenti.

ART. 34

PROVVEDIMENTI

1. I provvedimenti adottabili - improntati al principio della gradualità finalizzata ad un atteggiamento non vessatorio nei confronti dei soggetti interessati - sono:
 - a) La censura

- b) La diffida
 - c) La sospensione dell'attività
 - d) La Revoca dell'attività.
2. Tutte le disposizioni sanzionatorie previste per l'Autoscuola sono valide ed applicabili anche nei confronti dei Centri di Istruzione.
 3. La censura, anche a seguito delle attività di vigilanza ed ispettive di cui al precedente Articolo 33, è un richiamo scritto con cui l'autoscuola viene invitata ad una puntuale applicazione della normativa vigente in materia nel caso di lievi irregolarità riscontrate nella gestione e nella conduzione dell'attività. In caso di inosservanza della censura, si provvede all'emanazione del provvedimento di diffida.
 4. Entro quindici giorni dalla ricezione della censura il responsabile o il responsabile del centro di istruzione può far pervenire proprie giustificazioni rispetto alla censura inviata; tali osservazioni sono valutate dagli uffici competenti dell'Amministrazione ai fini di determinare l'avvio di un provvedimento di diffida.
 5. In caso di inosservanza della censura o di valutazione negativa delle giustificazioni eventualmente fatte pervenire dal responsabile o il responsabile del centro di istruzione, l'Amministrazione provinciale, entro successivi 15 giorni, provvede all'emanazione del provvedimento di diffida di cui al successivo Art. 35.

ART. 35 DIFFIDA

1. Nei casi di inosservanza della censura di cui al precedente articolo o nei casi di comportamenti, fatti od omissioni, riscontrabili anche a seguito delle attività di vigilanza ed ispettive di cui al precedente Articolo 33, realizzati dal titolare o dal legale rappresentante dell'autoscuola o dal responsabile del Centro di Istruzione, o a lui comunque imputabile, nell'ambito dello svolgimento della attività che non sia conforme a quanto disposto dalla vigente normativa in materia, incluso il presente Regolamento, e per i quali non siano già previste dalle suddette norme specifiche sanzioni, comporta l'emanazione del provvedimento della diffida che viene notificato secondo quanto previsto al successivo Art 40, unitamente al verbale dell'attività di vigilanza di cui al precedente Art. 33, nel caso sia stato effettuato e nel caso non sia stato già consegnato in copia per ricevuta al termine dell'attività di vigilanza.
2. La diffida, quale provvedimento finalizzato all'eventuale sanzione della sospensione (Art.36) o della revoca (Art. 37), nonché all'eventuale emanazioni di sanzioni amministrative (Art. 39), è un invito formale al titolare, o legale rappresentante, o socio amministratore, o responsabile del centro di istruzione dell'autoscuola ad interrompere, con decorrenza immediata, l'attività riscontrata non conforme e ad eliminare le irregolarità, purché siano sanabili, entro un termine non inferiore a 15 giorni.
3. Nel caso di inottemperanza della diffida l'Amministrazione Provinciale adotta i provvedimenti sanzionatori della sospensione e della revoca, entro 60 giorni.
4. Ai fini della partecipazione dei soggetti interessati al procedimento si veda quanto indicato ai successivi Art. 41 e 42;
5. In caso di inosservanza alle prescrizioni impartite con la diffida o di non archiviazione della stessa come indicato al successivo Art. 41, l'Amministrazione Provinciale adotta i provvedimenti sanzionatori della sospensione (Art. 36) o della revoca (Art. 37) e provvede all'emanazioni di sanzioni amministrative (Art. 39), che sono, quindi, adottati nei termini di 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di diffida.

ART. 36

SOSPENSIONE

1. La sospensione, che è sempre preceduta dalla diffida di cui al precedente Articolo 35 anche ai fini della partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, è un provvedimento sanzionatorio con il quale l'amministrazione provinciale sospende temporaneamente, per un periodo da uno a tre mesi, l'attività di autoscuola.
2. Il provvedimento comporta la chiusura dei locali, esclusi quelli utilizzati per lo svolgimento di altra attività compatibile purché separatamente autorizzata.
3. Una sospensione fino a 30 giorni è disposta, comunque, nell'ipotesi in cui siano stati adottati tre provvedimenti successivi di diffida ed anche se le prime due diffide siano state sanate a seguito dell'interruzione delle attività irregolari od a seguito dell'eliminazione delle irregolarità riscontrate; tale sospensione viene adottata all'atto dell'emanazione della terza diffida.
4. Il Dirigente disporrà, previa diffida di cui precedente Art. 35, la sospensione dell'attività di autoscuola, per un periodo da uno a tre mesi, nei casi espressamente previsti dall'art. 123, comma 8, del Codice della Strada:
 - a) quando l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
 - b) quando il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei, o che non abbiano frequentato i prescritti corsi di formazione periodica.
 - c) il titolare non ottemperi alle disposizioni impartite dal Dirigente ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
5. Il provvedimento di sospensione viene disposto, oltre che nei casi sopra indicati e sempre previa diffida, nel caso che le irregolarità riscontrate non risultino sanabili. Sono considerate irregolarità non sanabili:
 - a) il rilievo di allievi alla guida di un automezzo dell'autoscuola non in possesso dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, o nel caso che lo stesso sia scaduto;
 - b) lo svolgimento di lezioni di teoria o di guida impartite da personale non abilitato o abilitato per altra mansione;
 - c) la tenuta di lezioni di teoria o di guida impartite da personale abilitato ma non autorizzato dalla Provincia;
 - d) l'effettuazione di corsi fuori sede;
 - e) il trasferimento della sede senza il preventivo nulla osta della Provincia.
6. Durante il periodo di sospensione la scuola non può esercitare l'attività e iscrivere allievi, anche nel caso in cui aderisca ad un C.I.A., né per la preparazione didattica né per l'effettuazione degli esami.
7. La prosecuzione dell'attività di autoscuola nel periodo di sospensione costituisce esercizio abusivo dell'attività ai sensi dell'art. 38 e comporta la revoca dell'autorizzazione.
8. Trascorso il periodo di sospensione, l'attività dell'autoscuola riprenderà automaticamente sotto la responsabilità del responsabile e dei legali rappresentanti, senza necessità di specifica comunicazione e purché le attività irregolari siano state sanate od interrotte, nel caso l'Amministrazione Provinciale agisca in modalità ispettiva di cui al precedente Art. 33.

ART. 37 REVOCA

1. La revoca, che è sempre preceduta dalla diffida di cui al precedente Articolo 35 anche ai fini della partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, è un provvedimento a seguito del quale viene impedita definitivamente la prosecuzione dell'attività di autoscuola.
2. La revoca è disposta, comunque, nell'ipotesi in cui siano stati adottati nell'arco di un quinquennio più di due provvedimenti di sospensione, nel caso la revoca viene adottata all'atto della terza sospensione ed in sostituzione della stessa
3. Il Dirigente, conformemente a quanto previsto dal comma 9 dell'art. 123 del Codice della Strada, provvederà a revocare l'esercizio dell'autoscuola quando:
 - e) siano venuti meno la capacità finanziaria del titolare o i requisiti morali del titolare;
 - f) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
 - g) siano stati adottati nell'arco di un quinquennio più di due provvedimenti di sospensione.
4. La revoca viene prevista anche nei casi in cui la Provincia riscontri che l'autoscuola per un periodo di sei mesi non svolge o svolge in modo minimo l'attività. Comunque la revoca è disposta quando nessun allievo dell'autoscuola o di una sede di questa abbia conseguito la patente nell'arco di sei mesi; anche in questi casi, ai fini della partecipazione dei soggetti interessati, al procedimento, si provvede precedentemente ad opportuna diffida.
5. Nell'ipotesi di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali di cui all'art. 12, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), al soggetto di cui all'art. 11, comma 2, verrà contestualmente revocata l'abilitazione professionale; in tal caso l'interessato potrà conseguire nuovamente la suddetta qualifica, a seguito d'esame, solo dopo che siano trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione da parte dell'Autorità Giudiziaria (art. 123 comma 9 bis del Codice della Strada).
6. Salvo il caso di cui al comma precedente, il soggetto cui sia stata precedentemente revocata l'attività di autoscuola, potrà esercitarla presentando nuova S.C.I.A. ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

ART. 38 ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA

1. Ai fini del presente regolamento e dell'applicazione delle sanzioni previste nel Codice della Strada, costituisce **esercizio abusivo dell'attività** di autoscuola:
 - a) la gestione di un'autoscuola senza aver previamente effettuato la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4, ovvero nel periodo in cui l'attività sia sospesa ai sensi dell'art. 36 o revocata, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento in autotutela ai sensi degli artt. 21 - *quinquies* e 21 - *nonies*, della L. n. 241/1990;
 - b) l'inizio della gestione di un'autoscuola in difetto di uno o più dei requisiti personali e morali (art. 12), di capacità finanziaria (art. 14), della prescritta esperienza biennale nell'attività didattica (art. 12 comma d), dell'attrezzatura tecnica e didattica (artt. 18, 19 e 20), della disponibilità di insegnanti e istruttori abilitati (art. 21) e di un idoneo Responsabile Didattico (art. 13);
 - c) l'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro, nelle ipotesi di cui alle lettere a) o b) del presente comma.
2. Chiunque esercita attività abusiva di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10.000,00 a € 15.000,00.
3. La sanzione si applica, in solido con le aziende interessate:

- Al titolare nel caso di ditta individuale;
 - Ai legali rappresentanti nel caso di società di persone;
 - Ai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - Agli amministratori ed ai Direttori Generali, all'uopo delegati, per ogni altro tipo di società;
4. Nel caso del comma 1, lettera *c*), le sanzioni di cui ai commi 2 e 6, saranno applicate anche a colui che concorre in qualsiasi modo all'esercizio abusivo dell'attività di autoscuola.
 5. Nel caso del comma 1, lettere *a*) e *b*), al trasgressore verrà altresì applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività.
 6. Nel caso del comma 1, lettera *c*), al trasgressore verrà contestualmente revocata l'abilitazione professionale (commi 9 – bis e 11 bis dell'art. 123 del CdS); l'interessato potrà conseguire nuovamente la suddetta qualifica, a seguito d'esame, solo dopo che siano trascorsi cinque anni dalla revoca.
 7. L'esercizio abusivo dell'attività di autoscuola per difetto di uno dei requisiti prescritti e l'applicazione delle relative sanzioni, consegue all'inottemperanza del divieto di iniziare o proseguire l'attività o al provvedimento in via di autotutela che il Dirigente emetta ai sensi dell'art. 19, della L. n. 241/1990.
 8. Se negli stessi locali in cui è esercitata l'attività abusiva di autoscuola, si svolge altra attività autorizzata (scuola nautica, attività di consulenza automobilistica) sarà applicato il massimo della sanzione pecuniaria e saranno irrogati tre mesi di sospensione per l'altra attività esercitata.
 9. L'applicazione delle sanzioni previste al comma 2, non esclude la denuncia all'Autorità Giudiziaria qualora si ravvisino nel fatto gli estremi dell'abusivo esercizio di una professione di cui all'art. 348, del Codice Penale.

ART. 39 SANZIONI

1. Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante dell'autoscuola o dal responsabile del Centro di Istruzione nell'ambito dello svolgimento della attività che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento e per il quale non siano già previste dalle suddette norme specifiche sanzioni, comporta l'emanazione di provvedimento di sospensione e/o di revoca e la contestuale applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000.

ART. 40 CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

1. Se, a seguito di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione, questa sarà contestata immediatamente, oppure ne saranno notificati gli estremi, sempre tramite opportuna diffida, entro il termine di novanta giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di trecentosessanta giorni, per i residenti all'estero, all'interessato ed eventualmente, a chi sia obbligato in solido. Il termine decorre dalla data dell'accertamento.
2. Qualora ricorresse il caso di cui al comma 1, la notificazione potrà essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche dal personale di vigilanza della Provincia.

ART. 41

SCRITTI DIFENSIVI

1. Entro il termine di quindici giorni dalla notificazione degli estremi della violazione nel caso di diffida (Art. 35), gli interessati potranno far pervenire al Dirigente competente dell'Amministrazione, propri scritti difensivi.
2. Il Dirigente sente l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, anche avvalendosi dell'Ufficio Legale della Provincia nei successivi 30 giorni.
3. Il Dirigente ancora nei successivi 15 giorni, qualora ritenga validi gli argomenti esposti negli scritti difensivi, emette atto amministrativo di motivata archiviazione del provvedimento di diffida finalizzato all'eventuale sospensione o revoca. Diversamente, determina, sempre nei successivi 15 giorni, la sanzione dovuta (sospensione Art. 36, revoca Art. 37 e sanzioni amministrative Art. 39) e, nei casi previsti, ne ingiunge il pagamento.

ART. 42

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

ART. 43

PAGAMENTO DELLE SANZIONI

Le sanzioni amministrative di cui agli artt. 31 e 32 possono essere pagate in misura ridotta, pari ad un terzo dell'importo massimo, cui vanno aggiunte le spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

ART. 44

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di autoscuola e di centro di istruzione nonché, per quanto applicabile, alla normativa in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di scuola nautica.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme statali, regionali e statutarie. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ART. 45

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore alla esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Provinciale.

ART. 46
NORMA FINALE

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet della Provincia e trasmesso in copia a ciascuna autoscuola ed a ciascun centro di istruzione operante nella Provincia di Massa Carrara, come pure ogni modifica od integrazione allo stesso.

ART. 47
DISPOSIZIONI ABROGATIVE

E' abrogato il Regolamento per la disciplina dell'attività di autoscuola approvato con Deliberazione consiliare n. n° 61/ 2002 del 26.09.02